## 12.10.2. Il procedimento sanzionatorio

L'articolo 1 comma 276 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2007), integrando, con l'introduzione dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, l'articolo 50 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, introduce il procedimento di irrogazione delle sanzioni a carico delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per le irregolarità commesse nella trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati delle ricette mediche.

Le sanzioni riguardano le seguenti infrazioni:

- 1) omessa trasmissione dei dati;
- 2) tardiva trasmissione dei dati oltre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 50;
- 3) mancanza, nelle ricette trasmesse nei termini, di uno o più elementi di quelli previsti dal decreto 27 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2005, n. 180, attuativo del comma 5 del citato articolo 50.

Tutte le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ricetta. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni è demandato alla Guardia di Finanza, che vi procede mediante accessi alle strutture che erogano servizi sanitari, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni presenti nel sistema informatico della RGS. Le violazioni di cui all'art. 50 – commi 8 - bis e 8-ter della legge n. 326/2003, accertate dalla Guardia di Finanza, devono essere immediatamente contestate al termine dell'accesso e delle verifiche, mediante idonea verbalizzazione. È da considerare infatti che, poiché l'accertamento delle irregolarità consegue sempre ad un accesso ispettivo, non si determina la fattispecie che dà luogo alla necessità della successiva notifica delle violazioni, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il verbale deve contenere gli elementi di diritto e di fatto che hanno determinato l'illecito, la natura delle violazioni e le norme di riferimento, l'importo della sanzione, le modalità ed i termini di pagamento, l'obbligo di dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento, presentando copia della quietanza di tesoreria o la ricevuta del c/c postale al Comando operante della Guardia di Finanza, ai fini della definizione del contesto. In particolare deve essere fatta espressa menzione della possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte della sanzione, entro sessanta giorni dalla data della contestazione (art. 16 della legge n. 689/1981).

Va altresì precisato che il pagamento può essere eseguito con causale "Infrazione all'art. 50, commi 8 bis e 8 ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive integrazioni e modificazioni, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – Verbale della Guardia di Finanza, con la relativa intestazione del Reparto e la data - imputazione al Capo X, capitolo 3372 del bilancio dello Stato";

- ✓ direttamente presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- ✓ mediante l'utilizzo del bollettino di c/c postale intestato alla medesima Sezione;
- ✓ con bonifico bancario o postale. L'IBAN da indicare sul bonifico può essere acquisito nella home page del sito della RGS: <a href="www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a> Codici IBAN.

## Il verbale deve inoltre riportare:

- a) il numero del c/c postale che può essere utilizzato per il versamento ed il corrispondente IBAN (entrambi differiscono per ogni Sezione di Tesoreria Provinciale);
- b) la possibilità di presentare, alla competente Ragioneria Territoriale, documenti, memorie e scritti difensivi, entro 30 giorni dalla data di contestazione dell'illecito;
- c) l'avvertenza che la dimostrazione dell'avvenuto pagamento deve essere esibita al Comando operante della Guardia di Finanza nei termini di legge;
- d) la sede della Ragioneria Territoriale competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere l'ordinanza ingiunzione;
- e) l'avvertenza che in caso di pagamento mancato, errato o inferiore a quanto dovuto, si procederà con la riscossione coattiva della sanzione mediante iscrizione a ruolo.

La Guardia di Finanza, in ogni caso, trasmette il relativo verbale alla competente Ragioneria Territoriale, provvedendo successivamente ad inviare anche la prova cartacea dell'avvenuto adempimento, qualora il contravventore si sia avvalso della possibilità di pagamento in misura ridotta.

## Normativa di riferimento

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14;
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 50;
- D.M. 27 luglio 2005;
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 276;
- D.M. 28 aprile 2006;
- D.M. 17 novembre 2006.